

Corte dei conti ed esecuzione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno erariale

di *Maurizio Mirabella*

Il ruolo della Corte dei conti nella materia

L'*actio damni* delle Procure della Corte dei conti, com'è noto, si incentra nella promozione dell'azione di responsabilità amministrativa (invito a dedurre ed eventuale citazione in giudizio) e nella possibile proposizione dell'appello in ipotesi di reiezione o di parziale accoglimento della domanda attrice, ed è finalizzata, in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento, al conseguimento del risarcimento in favore della Pubblica Amministrazione danneggiata.

L'azione contabile mira al ristoro del danno erariale e, al contempo, mediante l'accertamento giudiziale dello stesso, alla sua ascrivibilità in termini personali al soggetto agente, ove responsabile.

Il Procuratore regionale contabile, nella promozione dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rappresentando l'interesse generale della collettività al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, cioè di un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico, nei suoi aspetti generali ed indifferenziati. Egli tutela, nel processo, non interessi propri in qualità di parte, ma interessi generali dell'ordinamento; opera, in sostanza, in posizione di neutralità, in modo autonomo dall'Amministrazione. Il Procuratore contabile è, quindi, parte in senso solo formale ed, infatti, non può essere condannato, in ipotesi di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio.

L'esito di condanna della sua attività cognitiva nulla ha a che vedere con la fase successiva dell'esecuzione, peraltro intestata ad altro soggetto, legittimato sostanziale e processuale, che si inserisce, in un'ottica gestionale, nel più ampio problema della riscossione dei crediti da parte delle PP.AA., nodo critico della giurisdizione di responsabilità,

identificabile nella limitata efficacia dell'azione amministrativa nella gestione dei recuperi delle posizioni attive.

Il sistema, peraltro, prevede meccanismi di reazione all'inerzia delle Amministrazioni ed invero, in caso di mancata riscossione, la Procura della Corte dei conti potrà promuovere altra azione di responsabilità amministrativa, indirizzata nei confronti dei soggetti su cui incombe l'obbligo del recupero e che non si siano attivati.

Tale omissione andrà valutata secondo i normali profili del dolo e della colpa grave, consistendo, il primo, nella previsione e volontà dell'evento dannoso per l'erario come conseguenza dell'azione od omissione, cui la legge ricollega l'obbligo del risarcimento; la seconda, nella condotta, del dipendente o agente pubblico, gravemente negligente, imprudente, imperita o inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline, produttiva di danno erariale.

Si osserva, comunque, che, malgrado la normativa introdotta con il D.P.R. n. 260/1988 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - assicuri, rispetto alla legislazione precedente, una più efficace e puntuale esecuzione delle sentenze di condanna, nella prassi, la procedura di recupero delle somme, tutta esterna alla fase giurisdizionale, demandata alle Amministrazioni e alla quale la Procura della Corte dei conti non partecipa se non con funzioni di mero stimolo mediante la sollecitazione di notizie, avviene ancora con difficoltà.

Alla Procura regionale della Corte dei conti compete, infatti, sull'esecuzione delle sentenze di condanna, esclusivamente l'attività di vigilanza.

Ai sensi del citato D.P.R. n. 260/98, art. 7, recante “*Comunicazioni al procuratore regionale*”, il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione, una volta provveduto alla notifica della sentenza, dovrà dare notizia al Procuratore regionale, entro 60 giorni (termine ordinatorio), dell'inizio della procedura, indicando il nominativo del responsabile del procedimento dell'esecuzione e le modalità scelte per il recupero.

Dal tenore della norma, risulta evidente che il Procuratore Regionale dovrà seguire e verificare, anche ai fini di una eventuale azione giudiziaria di competenza, l'esatto e tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti finalizzati al conseguimento del risarcimento dei danni arrecati alle pubbliche risorse, dolosamente o in modo gravemente colposo, a meno che, diversamente opinando, non si voglia ritenere che le suddette comunicazioni restino fine a loro stesse, il che non sarebbe logico.

Quadro normativo

L'attività esecutiva delle sentenze di condanna emanate dalla Corte dei conti è regolata, attualmente, dalle disposizioni del su citato D.P.R. n. 260/1998, nonché da quelle del codice di procedura civile in materia di recupero dei crediti.

In base a tale normativa, facente parte di un contesto legislativo anche di rango costituzionale, applicativo dei principi del decentramento amministrativo e delle autonomie degli enti locali, il titolare del potere di esecuzione del credito attivato è l'Amministrazione danneggiata e non l'attore pubblico legittimato dall'ordinamento giuridico ad azionare il giudizio risarcitorio.

La giurisdizione della Corte dei conti, quindi, "si esaurisce al momento della costituzione del titolo esecutivo con la pronuncia della sentenza di condanna, essendo riservata al giudice ordinario la cognizione della fase esecutiva del titolo così formato..."¹.

Tale principio è stato, altresì, ribadito dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP – che, sulla richiesta della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania², ha espresso, con nota dell'8 ottobre 2009, diretta al

¹ Si veda, *ex plurimis*, Sez. II, sent. n. 351/A del 03.11.2008.

² Veniva formulato specifico quesito con il quale si domandava se fosse possibile, per la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, procedere direttamente all'esecuzione forzata delle sentenze di condanna emesse dalla stessa Sezione, nonché provvedere al deposito degli atti di pignoramento presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte medesima, anziché presso il Tribunale civile di Napoli.

Presidente della Corte di Appello di Napoli, il proprio negativo avviso, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 174, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria del 2006), recependo il parere reso dall'Ufficio Legislativo, interpellato in merito.

Al riguardo è stato, infatti, osservato, dal predetto ufficio, che: *“Il citato articolo – che testualmente recita: al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile – opera un'interpretazione autentica di una norma espressamente riferita ai procedimenti contenziosi, quale certamente non può ritenersi che sia quello esecutivo. È da escludersi che la finalità della norma possa essere quella di trasferire alla giurisdizione contabile la cognizione esecutiva che l'ordinamento assegna, senza deroga, al giudice civile”*.

Analogo orientamento era già stato espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, assolutamente univoca nell'enunciare il principio secondo il quale non esiste altro giudice, all'infuori di quello ordinario, competente in materia di esecuzione di una sentenza di condanna, anche se pronunciata da un giudice speciale³.

E' pacifico, pertanto, che l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti spetta, nella veste di creditrice, all'Amministrazione danneggiata, che provvede a designare, ai sensi dell'art. 1 del menzionato D.P.R. n. 260/1998, con decreto del Ministro competente per le Amministrazioni centrali o con provvedimento dell'organo di governo dell'ente interessato, apposito ufficio per il recupero delle somme di cui in condanna.

L'articolo 2 del medesimo D.P.R. prevede, poi, gli strumenti dei quali l'Amministrazione, alternativamente o cumulativamente, può

³ Cfr., sent. n. 7578 del 31.03.2006.

avvalersi, che possono essere classificati in due categorie: a) recupero diretto; b) recupero mediante procedure coattive.

Procediamo ad una loro breve disamina.

a) Il recupero diretto

E' effettuato dalla stessa Amministrazione creditrice mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 602/73, art. 72-ter, introdotto con L. 26 aprile 2012, n. 44): 1/10 per importi fino a € 2.500,00; 1/7 per importi tra € 2.500,00 a € 5.000,00; 1/5 per importi superiori a € 5.000,00, su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Nel caso in cui l'ufficio o ente erogatore degli emolumenti sia diverso, esso deve dare esecuzione immediata alla richiesta tempestiva dell'Ufficio che ha in carico il credito. Nell'ambito della suddetta procedura, il debitore può effettuare il versamento direttamente in Tesoreria in unica soluzione o può chiedere il pagamento rateale, con conseguente predisposizione, da parte del competente ufficio, di apposito piano di rientro.

Tale strumento viene utilizzato sia per il recupero dei crediti dello Stato, sia per quello degli Enti locali.

Nell'ambito di tale procedura amministrativa, è prevista, dall'art. 3 del DPR. n. 260/1998, ai sensi dell'articolo 2855, comma 2, c.c., a garanzia del credito dell'Amministrazione, l'ulteriore strumento dell'ipoteca sui beni del debitore, utilizzabile sia per il recupero dei crediti dello Stato, sia per quelli degli Enti locali.

b) Le procedure coattive

Nell'eventualità in cui non risulti possibile procedere alla riscossione del credito con i mezzi ordinari indicati nei primi tre commi dell'articolo 2 del citato D.P.R. n. 260/1998, il comma 4 prevede la procedura dell'iscrizione a ruolo, con distinzione tra crediti dello Stato e degli Enti locali:

A) per quanto riguarda i crediti dello Stato:

la riscossione coattiva è stata disciplinata, in primo luogo, dal D.P.R. n. 43/1988 *“Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma*

1, L. 4 ottobre 1986, n. 657”, e attuata tramite i concessionari (attualmente Equitalia S.p.A). A decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata disposta, con il D.Lgs. n. 237/1997, recante “*Modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari*”, la chiusura dei servizi di cassa di tali uffici finanziari, dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e del Territorio. Conseguentemente, è stata affidata ai concessionari (ai sensi del D.P.R. n. 43/88, art. 67) la riscossione coattiva delle entrate sia tributarie, sia extratributarie, essendo venuta meno per gli uffici finanziari la possibilità di fare ricorso all’applicazione delle procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

Con il Decreto legislativo n. 112 del 13/04/1999, entrato in vigore il 1° luglio 1999⁴, è stato, poi, riorganizzato il servizio nazionale della riscossione tramite concessionario, con norme che hanno abrogato il D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Il procedimento di riscossione tramite concessionario è disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.

B) per quanto concerne i crediti degli Enti locali:

l’articolo 52, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997⁵ prevedeva la riscossione tramite concessionario (D.P.R. n. 43/1988) e la riscossione in proprio, tramite procedimento di ingiunzione (R.D. n. 639/1910).

Relativamente alla riscossione tramite concessionario, occorre ricordare che il D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel modificare il sistema di riscossione, ha imposto agli enti locali il divieto, dal 1° gennaio 2006, di svolgere attività di riscossione a mezzo ruoli ai sensi del D.P.R. n. 602/73, riservando tale possibilità ai soli agenti della riscossione.

Diversamente, l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, ha stabilito che Equitalia S.p.A e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. L’entrata in vigore di tale

⁴ Recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 n. 337”.

⁵ Abrogato dall’articolo 1, comma 224, lettera b) della legge n. 244/2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

norma è prevista, per effetto della recente proroga contenuta nell'articolo 53 del D.L. n. 69/2013, per il 1° gennaio 2014.

Il menzionato D.L. n. 70/2011 statuisce, altresì, che il Sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione debba nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione stessa, che esercitino le funzioni demandate agli ufficiali di riscossione ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. n. 639/1910, in ottemperanza ai requisiti di legge richiesti per ricoprire il ruolo di ufficiale di riscossione.

Dal 1° gennaio 2014, pertanto, per l'esercizio della riscossione coattiva, i Comuni potranno avvalersi:

- della procedura di ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910, che costituisce titolo esecutivo (di fatto tale procedura è, però, caduta in desuetudine, non essendo né celere né sicura nell'adempimento);
- delle disposizioni del titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione immobiliare, attraverso i seguenti strumenti:
 - pignoramento dei crediti verso terzi⁶;
 - fermo amministrativo di beni mobili registrati⁷;
 - ipoteca su beni immobili⁸;
 - espropriazione immobiliare⁹, qualora l'importo del credito sia superiore a € 120.000,00, con esclusione degli immobili non di lusso ad uso abitativo, adibiti a residenza del debitore (c.d. prima casa), che non risulti proprietario di altri immobili. Sono state, poi, introdotte, dall'art. 52 del D.L. n. 69/2013, alcune modifiche alla disciplina della riscossione, in particolare al D.P.R. n. 602/1973, art. 19, relativamente al numero di rate per la dilazione del pagamento, alla decadenza dal beneficio della dilazione stessa e ai limiti per poter attivare l'espropriazione immobiliare.

⁶ D.P.R. n. 602/1973, art. 72 *bis*, con i limiti previsti dall'art. 72 *ter*.

⁷ D.P.R. n. 602/1973, art. 86.

⁸ D.P.R. n. 602/1973, art. 77.

⁹ D.P.R. n. 602/1973, art. 76, come modificato da art. 52, D.L. n. 69/2013, conv., con mod., in L. n. 98/2013.

Azioni a tutela delle garanzie patrimoniali.

Il già citato articolo 1, comma 174, L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con l'obiettivo di assicurare una protezione più efficace ai crediti erariali, ha integrato la disciplina dettata dal D.P.R. n. 260/1998, introducendo nuovi poteri in capo al Procuratore regionale della Corte dei conti, autorizzato a disporre "di tutte le azioni a tutela del credito previste dal codice di procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

Tra questi ultimi, si inserisce la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, conseguente alla condanna del soggetto attinto dal sequestro ex art. 686 c.p.c., il cui bene, già sottoposto alla procedura cautelare, viene incamerato dall'Amministrazione titolare del credito, in via automatica ed *ipso iure*, nel momento in cui essa ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Detta automaticità, tuttavia, è subordinata, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., ad un atto di impulso processuale da parte del creditore pignorante, che ha l'onere, nel termine perentorio di 60 giorni, pena l'estinzione del processo esecutivo, del deposito della sentenza di condanna nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, oppure, se si tratta di beni immobili, della richiesta di annotazione della sentenza stessa in margine alla trascrizione prevista dall'art. 679 c.p.c.

Sono evidenti le problematiche connesse alla decorrenza del termine dei 60 giorni, la cui brevità, attesa la non coincidenza tra soggetto sequestrante e creditore, è spesso foriera di notevoli difficoltà pratiche, soprattutto negli enti di piccole dimensioni.

Si ricorda, per completezza espositiva, che ai sensi dell'art. 669 *novies*, comma 3, c.p.c., applicabile nei procedimenti dinanzi al giudice contabile, in base al rinvio dinamico di cui all'art. 26 del R.D. n. 1038/1933, il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In tal caso, la dichiarazione di inefficacia del sequestro è pronunciata nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento, quindi allo stesso giudice contabile.

Nell'ipotesi, invece, in cui insorgano questioni inerenti al procedimento di esecuzione forzata relative a crediti derivanti da pronuncia di condanna (ad esempio, richiesta di cancellazione del sequestro: a seguito di pagamento, per mancata conversione in pignoramento, per pagamenti superiori al credito dei quali, insieme con la cancellazione del sequestro, si richiede il rimborso), la cognizione delle questioni medesime per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione¹⁰ appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario¹¹.

Particolare interesse riveste, poi, l'esperimento, da parte del P.M., dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

L'orientamento giurisdizionale prevalente riconosce, in merito, la giurisdizione del giudice contabile, in quanto l'art. 1, comma 174, sopra citato, è stato emanato in sede di interpretazione autentica del regolamento del processo innanzi la Corte dei conti.

Questo indirizzo è stato confermato dalla sentenza delle SS.U.U. della Corte di Cassazione 22 ottobre 2007, n. 22059, pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, nella quale si legge: *“L'articolo 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 trova conforto altresì nell'articolo 103 Cost. sotto plurimi profili, tra cui quelli della configurazione esclusiva della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica (nelle quali rientra anche l'azione revocatoria, la quale avendo natura accessoria e strumentale alla realizzazione del credito, costituisce mezzo predisposto anch'esso, sia pure in via indiretta, al risarcimento del danno erariale) e della conseguente impossibilità, per l'Amministrazione creditrice dell'obbligo*

¹⁰ Cfr. SS.UU. nn. 7632/1993 e 12060/1993.

¹¹ In tal senso, Sezione Giurisd. Sardegna, sentt. nn. 959/2003, 443/2004, 600/2004.

di riparazione del danno erariale, di agire a sua volta davanti al Giudice ordinario”.

Si segnalano, sulla stessa linea:

- la sentenza n. 761/2008, con la quale la Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna ha accolto la domanda del Procuratore regionale di revoca dell'atto di donazione intercorso tra un presunto responsabile di danno erariale ed un'altra persona, avente ad oggetto la donazione di un appartamento di civile abitazione e, per l'effetto, lo ha dichiarato inefficace nei confronti dell'erario e di altre Amministrazioni pubbliche danneggiate;
- le sentenze nn. 1785 e 1788 del 2008, con le quali la Sezione per la Campania, a seguito di due atti di citazione depositati per agire in revocatoria di vari atti di compravendita posti in essere da soggetti autori di illeciti contabili, ha accolto le domande della Procura, dichiarando l'inefficacia dei suddetti atti traslativi;
- la sentenza n. 416/08 della Sezione Marche, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato da soggetto autore di illecito contabile.

L'attività di vigilanza della Procura della Corte dei conti

Nell'esercizio del potere di vigilanza, previsto dal menzionato art. 7 del D.P.R. n. 260/1998, il Procuratore regionale dovrà verificare con immediatezza che l'Amministrazione creditrice attivi la procedura di recupero, interrompendo, con la prima richiesta, il termine decennale di prescrizione del credito.

Proprio in forza della possibilità di azionare il giudizio di responsabilità a fronte di comportamenti dolosamente o in modo gravemente colposo omissivi, produttivi di danno, il compito di vigilanza spettante al Procuratore regionale riveste un notevole grado di efficacia e produce un rilevante effetto deterrente.

Questo Requirente ha, quindi, predisposto una comunicazione da inviare all'Amministrazione titolare del credito, in cui chiede che vengano

fornite, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, le seguenti informazioni:

- il nominativo del responsabile del procedimento dell'esecuzione, corredato di recapito telefonico, PEC o posta elettronica ordinaria;
- le modalità scelte per il recupero;
- il termine iniziale della procedura di recupero (data di ricezione della sentenza);
- le date di notifica ai singoli condannati;
- in caso di sequestro, la data del deposito della copia della pronuncia nella cancelleria del giudice dell'esecuzione.

In detta nota è richiesto altresì, per un efficace monitoraggio, che il responsabile del procedimento, periodicamente e comunque almeno semestralmente, trasmetta una relazione dell'attività svolta per il recupero delle somme, con indicazione:

- dello stato della procedura e/o della sua conclusione;
- delle somme introitate, corredate di copia di quietanza o altra documentazione idonea a comprovare il pagamento, con specifica delle partite riscosse, di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle a ruolo, date in carico al concessionario per la riscossione;
- dell'accensione di eventuali iscrizioni ipotecarie o delle ragioni della mancata accensione.

Nel caso in cui le azioni recuperatorie intraprese non abbiano sortito esito, totale e/o parziale, il responsabile dell'Amministrazione creditrice dovrà produrre adeguata relazione, allegando la relativa documentazione.

Si sottolinea che, qualora l'entrata derivante da sentenza di condanna non venga acquisita dall'Amministrazione per colpevole inerzia dei soggetti che avrebbero dovuto provvedervi, coloro che ne vengano a conoscenza per ragione d'ufficio dovranno informare la Procura regionale per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità; parimenti, nell'eventualità di perdita della garanzia patrimoniale per mancata conversione del sequestro in pignoramento a causa dell'inosservanza dei termini di legge.

Un punto critico della normativa è quello che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ha un arco temporale di dieci anni per realizzare il

credito da sentenza prima che si compia la prescrizione, per cui la decisione non può essere ritenuta ineseguita fino a quando non sia maturato tale ordinario termine prescrizione e non sussistono, pertanto, fino alla scadenza decennale, i presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria per il danno da mancata riscossione del credito *de quo*.

Si evidenzia che un generale obbligo di denuncia grava, a parte specifiche norme di settore, sugli organi che occupano una posizione di responsabilità nelle Amministrazioni, sui capi degli uffici nei confronti degli addetti agli stessi, o sugli organi di controllo.

Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia è fatta dal ministro stesso a norma del D.P.R. n. 3/1957, art. 20.

Tutti i suddetti funzionari, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di un danno erariale, devono farne denuncia, con carattere di immediatezza, alla Procura regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni, così come deve provvedere in tal senso l'organo straordinario di liquidazione di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., art. 252, comma 5.

Analogo obbligo grava sui funzionari di cui all'art. 10 della L. n. 724/1994, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti, con circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2 agosto 2007, integralmente sostitutiva della precedente prot. n. I.C./16 del 28 febbraio 1998, ha diramato indirizzi di coordinamento relativi agli adempimenti cui devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che, per dolo o colpa grave, detti soggetti, tenuti alla denuncia di danno erariale, abbiano osservato un comportamento omissivo, li può condannare al risarcimento del danno, unitamente ai responsabili.

Ove, poi, a causa della loro omissione o ritardo nel denunciare il danno si sia verificata la prescrizione del diritto al risarcimento, a norma della L. n. 20/1994, art. 1, comma 3, sono essi stessi chiamati a risarcirlo.

Attività di vigilanza - Fattispecie particolare: decesso del debitore

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. n. 207/1994, sono chiamati a rispondere del danno unicamente i responsabili di esso, avendo la legge stabilito l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione risarcitoria su di essi incombente secondo i principi generali di diritto civile.

Conseguentemente, in ipotesi di decesso del presunto responsabile nel corso di giudizio di responsabilità il giudice non può che procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

E', peraltro, prevista un'eccezione al principio, con obbligo della Procura regionale di procedere alla riassunzione del processo nei confronti degli eredi, nel caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

In materia, l'illecito arricchimento dell'erede si presume, secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei conti¹², ravvisandosi un rapporto di consequenzialità con l'illecito arricchimento del dante causa, dovendo l'erede, in seguito ad inversione dell'onere della prova, fornire la dimostrazione che il proprio patrimonio non si è accresciuto in conseguenza di fatti legati al danno all'erario di cui il dante causa sia responsabile.

Lo stesso automatismo non si verifica, peraltro, in base al medesimo orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, dovendo il Procuratore regionale accertare in concreto e provare l'arricchimento degli eredi in dipendenza dell'arricchimento illecito del *de cuius*.

Nell'ipotesi, invece, in cui il suddetto decesso avvenga a giudizio concluso e in corso di esecuzione della sentenza di condanna, non è più esperibile azione di responsabilità nei confronti degli eredi.

In capo a questi ultimi si trasmette, infatti, il debito del *de cuius*, ormai consolidatosi.

L'Amministrazione deve procedere con il recupero del credito nei confronti di tali eredi, solo se prova che per questi vi sia stato illecito arricchimento.

¹² V. Corte dei conti, Sez. riun. n. 74/A dell'11 dicembre 1996.

Conclusioni

Da quanto fin qui esposto, appare evidente che il quadro normativo non è, allo stato, esaustivo e assegna, in modo non unitario la realizzazione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno erariale a soggetti diversi, con evidente dispersione di mezzi e di energie, che causano ritardi e malfunzionamenti e non consentono l'immediato ristoro delle pubbliche finanze della collettività.

Le Amministrazioni titolari del diritto di credito, infatti, non solo non dispongono dei poteri coercitivi propri dell'amministrazione finanziaria, ma sono, spesso, carenti di professionalità e strutture organizzative adeguate ad esperire le azioni necessarie al recupero del credito stesso, il quale, peraltro, non è assistito da alcun privilegio nelle procedure concorsuali.

È, pertanto, auspicabile una riforma normativa che ascriva ad un unico soggetto sia l'accertamento del danno e della conseguente responsabilità amministrativa, sia la giurisdizione sull'esecuzione delle sentenze di condanna.¹³

¹³ In tal senso si richiama la proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2454 presentata alla camera dei Deputati in data 20.05.2009, avente ad oggetto la "Delega al Governo per l'emanazione di un codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", la quale prevede, all'art. 1, lettera p, una "disciplina della fase della esecuzione della sentenza soggetta alla vigilanza della procura regionale competente, al fine di garantire l'effettività del giudicato, con facoltà di promuovere, in caso di inerzia, avanti al giudice collegiale, idonei provvedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile in favore del soggetto danneggiato".